LEGA PRO

COMUNICATO N. 68/DIV – 23 NOVEMBRE 2026

68/203

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 21 NOVEMBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare del 21 Novembre 2026 per quelle società che disputeranno le gare di recupero in programma il 25 Novembre 2026

15^ GIORNATA ANDATA

GIRONE B

OSTIAMARE	ATALANTA U23	0-0
PINETO	PESCARA	1-1

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	BARLETTA	1-1
INTER U23	POTENZA	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 23 Novembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"GARE DEL 21 NOVEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARLETTA, PINETO e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei

confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 100,00

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato una porzione della rete di protezione posta nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

VECCHI STEFANO (INTER U23)

AMMONIZIONE (I INFR)

D'ANTONI DAVID (OSTIAMARE)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MAGGIONI DANIELE (ATALANTA U23)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, alzatosi dalla panchina, percorreva la pista di atletica sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose al fine di contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DI RENZO SAMUEL (PINETO)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della squadra arbitrale in quanto proferiva una frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro per contestarne l'operato; dopo la notifica del provvedimento di espulsione proferiva una frase ingiuriosa nei confronti della squadra arbitrale.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IENCO SIMONE (PINETO)
per avere, all'11° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

VONA ANTONELLO (BARLETTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOTTA MATTEO (PESCARA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KACZMARSKI IWO KRZYSZTOF (INTER U23)
LOMBARDI LUCA (PINETO)
TONTI ALESSANDRO (PINETO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FRANCO DOMENICO (BARLETTA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZUBEREK JAN (INTER U23)
BUONO DAVIDE (OSTIAMARE)
GUCCIONE FILIPPO (PESCARA)

AMMONIZIONE (II INFR)

AIDOO MIKE (INTER U23)
D'ANDREA FILIPPO (OSTIAMARE)
VAGNONI MATTEO (OSTIAMARE)
SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN (PINETO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANZONI ALBERTO (ATALANTA U23)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
MALFITANO ROBERTO (BARLETTA)
AGBONIFO RICHI (INTER U23)
DONSAH GODFRED (OSTIAMARE)
GRAZIANI LEONARDO (PESCARA)
BURA RAUL ALESSANDRO (POTENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 23 Novembre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani